



# Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (approvato dal Senato) A.C. 1691

Dossier n° 108 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
16 aprile 2024

## Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1691
Titolo:	Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

## Contenuto

Il disegno di legge in esame ([AC 1691](#)), di iniziativa governativa, è stato **approvato dal Senato il 31 gennaio 2024** e reca l'**Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale**.

Il disegno di legge originario ([AS 924](#)) era stato inserito nella **Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023** ([doc. LVII, n. 1-bis](#)) tra i provvedimenti "**collegati alla decisione di bilancio**", a completamento della manovra di bilancio 2024-2026 (pag. 19).

Come chiarito dalla **relazione illustrativa originaria**, l'istituzione della **filiera formativa tecnologico-professionale** si collega alla **riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR** (Missione 4, Componente 1 - **Riforma 1.1**), a cura del Ministero dell'istruzione e del merito, per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

La citata **Riforma**, per la quale non sono previste risorse finanziarie specifiche, mira ad **allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze** che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'**innovazione digitale**. Il primo traguardo della Riforma, fissato al 31 dicembre 2022, prevedeva l'entrata in vigore delle norme di rango legislativo in materia. Ciò è avvenuto per mezzo del [decreto-legge n. 144 del 2022](#). Nello specifico, l'art. 26 del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), cosiddetto Aiuti-ter ([L. 175/2022](#)) ha previsto misure per la **riforma degli istituti tecnici**; l'art. 27 del medesimo decreto reca misure per la **riforma degli istituti professionali**; l'art. 28, infine, istituisce l'"**Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale**" (per un approfondimento sul loro contenuto, si veda il [relativo dossier](#), alle pagg. 111-125).

Venendo al **contenuto** della proposta di legge, essa si compone di **4 articoli**.

L'**articolo 1** reca l'istituzione della **filiera formativa tecnologico-professionale**.

Nello specifico ciò avviene - come anticipato - al **comma 1**, con una novella che inserisce, nella [sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022](#) (che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione), il **nuovo articolo 25-bis**, rubricato: "**Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale**", composto di **9 commi**.

Nel dettaglio, il **comma 1** del **nuovo art. 25-bis** del [decreto-legge n. 144 del 2022](#) prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del [Piano nazionale "Industria 4.0"](#), sia istituita, a **decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025**, la **filiera formativa tecnologico-professionale**, costituita dai **percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione** di cui al successivo comma 2, dai **percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori** (ITS Academy), di cui alla [legge n. 99 del 2022](#) (sugli ITS si veda [qui il relativo tema web](#) del *Portale della documentazione*) dai **percorsi di istruzione e formazione professionale** (IeFP), di cui al [capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005](#) (composto dagli articoli 15-22) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al [DPCM 25 gennaio 2008](#),

recante le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori". **Le regioni** - prosegue il comma 1 dell'art. 25-bis - attraverso gli accordi di cui al successivo comma 3, possono aderire alla **filiera formativa tecnologico-professionale** di cui sopra, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le **competenze statali** in materia di istruzione di cui all'[art. 117 della Costituzione](#).

In relazione a quanto sopra, si ricorda che dall'anno scolastico 2010/2011 è entrata in vigore la **riforma** complessiva del **secondo ciclo di istruzione e formazione**, che **si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale** (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e **percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di competenza regionale**. Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali.

Per la ricostruzione del riparto di competenze costituzionali in materia d'istruzione e formazione anche professionale cfr. il [dossier](#) dedicato predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati (pagg. 37-47).

Il *comma 2* del medesimo art. 25-bis, poi, dispone che, **nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale** di cui sopra, **sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado**, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al [DPR n. 275 del 1999](#) (in materia di iniziative finalizzate all'innovazione da parte delle istituzioni scolastiche), e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'[art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998](#) (comma 1, lettera a)), **in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale**, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 del medesimo **art. 25-bis**, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al [decreto legislativo n. 62 del 2017](#) (in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato). All'attuazione del presente comma 2 del nuovo art. **25-bis** si provvede **ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale** e, comunque, **in assenza di esuberi di personale**.

Ai sensi del *comma 3* del nuovo **art. 25-bis**, **ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata** tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare **accordi**, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al successivo comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al precedente comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. I predetti accordi possono prevedere altresì **l'istituzione di reti**, denominate "**campus**", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al precedente comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali, di cui all'art. 10, comma 2, lettera f), della citata [legge n. 99 del 2022](#).

A mente del *comma 4* del nuovo art. 25-bis del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo n. 226 del 2005](#) (ossia **percorsi di durata almeno quadriennale**, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale) possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, **in deroga** a quanto previsto all'[art. 1, comma 2, della legge n. 99 del 2022](#), in caso di:

a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;

b) validazione dei percorsi di cui al citato art. 17, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo n. 226 del 2005](#) attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997](#).

Si ricorda che il citato **art. 1, comma 2**, della [legge n. 99 del 2022](#) prevede che **possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy**, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'[art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005](#), unitamente a un certificato di

specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'[art. 69 della legge n. 144 del 1999](#), della durata di almeno 800 ore.

Il *comma 5*, poi, prevede che i soggetti che hanno concluso i citati percorsi quadriennali di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo n. 226 del 2005](#), validati ai sensi del precedente comma 4, lettera b), possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, **in deroga** al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'[art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017](#) (per l'ammissione dei candidati esterni), e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'**art. 15, comma 6**, del più volte citato [decreto legislativo n. 226 del 2005](#).

Si ricorda che il citato **art. 15, comma 6**, del [decreto legislativo n. 226 del 2005](#) prevede che i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, **previa frequenza di apposito corso annuale**, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Il *comma 6* del medesimo art. 25-*bis* prevede che, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al precedente comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedano:

a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al successivo comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti;

c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;

d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;

e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (**PCTO**) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni (sui **PCTO, ex percorsi di alternanza scuola lavoro**, si veda [la pertinente sezione del Portale della documentazione](#));

f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.

Il *comma 7*, inoltre, dispone che **le sperimentazioni e gli accordi** di cui sopra, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (*CLIL-Content and Language Integrated Learning*) e di presenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;

b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#) (recanti, rispettivamente, "*Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore*" e "*Apprendistato di alta formazione e di ricerca*");

c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

A mente del *comma 8*, poi, **con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, **sono definiti i criteri di stipula degli accordi**, le modalità di adesione **alle reti** di cui al precedente comma 3 e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del citato [capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005](#) (in materia di istruzione e formazione professionale), rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al precedente comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo

restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della più volte citata [legge n. 99 del 2022](#) sugli ITS (in materia, rispettivamente, di "Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti" e di "Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica") e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'art. 6 del [regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270](#) (che prevede, in particolare, che, per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore), i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il **comma 9** del nuovo art. 25-bis del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), infine, prevede che, all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 25-bis, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dell'art. 1 del disegno di legge in esame, poi, prevede che, il citato **decreto ministeriale di cui all'art. 25-bis, comma 8**, del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), introdotto dalla disposizione in commento, sia adottato **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Il **comma 3** del medesimo art. 1 del disegno di legge, dispone infine che, in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai citati commi 4 e 5 del nuovo art. 25-bis del [decreto-legge n. 144 del 2022](#) **possano essere applicate ai percorsi quadriennali** già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.

L'**articolo 2** del progetto di legge in esame regola la **struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale**.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che sia istituita, **a decorrere dal 1° gennaio 2024** (*tale decorrenza sarà necessariamente successiva all'entrata in vigore del provvedimento in esame*) presso il Ministero dell'istruzione e del merito, **una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale**, denominata «**Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale**», che svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;

b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i citati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al sistema delle imprese;

c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Ai sensi del **comma 2** del medesimo art. 2, alla **struttura tecnica** di cui sopra è preposto un **coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale**, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'[art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#) (in materia di incarichi di funzioni dirigenziali) con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché **da un massimo di otto esperti**, incaricati ai sensi dell'[art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001](#) (che prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei determinati presupposti di legittimità), **cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000** e per un importo *pro capite* annuo lordo **non superiore a 50.000 euro**.

Il **comma 3** dell'art. 2 in esame, infine, dispone che, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 in commento, sia autorizzata la spesa di **735.972 euro per l'anno 2024** e **679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025**. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.



L'**articolo 3** del disegno di legge in esame disciplina il **Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale**.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, **con decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, sia istituito, **presso la Struttura tecnica** di cui al precedente art. 2, il **Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale**.

A mente del **comma 2**, il **Comitato**, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'art. 2, comma 2, **è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito**, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Esso, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al nuovo art. 25-bis del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori (**comma 3**).

Il **comma 4**, poi, prevede che, all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 3, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che la partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

L'**articolo 4**, infine, reca **ulteriori misure per la promozione** della filiera formativa tecnologico-professionale.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, si prevede che, al fine di promuovere l'istituzione dei citati **campus** di cui al nuovo art. 25-bis, comma 3, del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, **sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito**, il «**Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale**» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di **10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026**.

Il **comma 2** del medesimo art. 4, poi, prevede che, **con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, siano stabiliti **i criteri di valutazione delle proposte progettuali** di cui sopra, ai fini del successivo riparto.

Il **comma 3**, infine, dispone che, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra, pari a **10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026**, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia relativa alle **norme generali sull'istruzione**, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. n), Cost., alla materia dell'**istruzione**, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost), nonché a quella dell'**istruzione e formazione professionale**, di competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.).

L'esatta perimetrazione di ciascuna delle predette materie si ricava dalla giurisprudenza costituzionale, ormai consolidata.

Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2009, ha stabilito che **rientrano fra le norme generali sull'istruzione** anche gli ambiti individuati dalla L. 53/2003 (recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), vale a dire: la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilità di passare da un percorso all'altro.

Anzitutto, circa la differenza esistente tra le **norme generali sull'istruzione** e i **principi fondamentali della materia istruzione** (che sempre allo Stato compete definire, essendo l'istruzione una materia di competenza concorrente) è stato chiarito che rientrano tra le norme generali sull'istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in

ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» (Si vedano, fra molte, Corte cost., sentenze. nn. 284 del 2016, 62 del 2013, 147 del 2012).

Quanto alla nozione di "**istruzione e formazione professionale**", peraltro sostanzialmente in linea con la definizione accolta a livello normativo e giurisprudenziale già prima della riforma del Titolo V, per essa s'intende l'addestramento «finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa» (cfr., ad esempio, Corte cost., sentt. nn. 108 del 2012 e 250 del 2009).

A fronte di questo intreccio, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

- all'articolo 1, comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 4, lett. b), è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto che istituisce il sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali da utilizzare per la validazione dei percorsi di durata almeno quadriennale che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale;
- all'articolo 1, comma 1, capoverso art. 25-*bis*, comma 8, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto che definisce, tra l'altro, i criteri di stipula degli accordi di cui al comma 3 dello stesso articolo, le modalità di adesione ai *campus* e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi menzionati e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- all'articolo 3, comma 1, è previsto che, tra i componenti del Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale, figurino anche rappresentanti delle regioni;
- all'articolo 4, comma 2, è previsto il previo parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto che stabilisce i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ai fini del successivo riparto del fondo per la promozione di campus della filiera formativa tecnologico-professionale.

Cost108	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura